

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale,n.33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17) ed alle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“della Città di Rovinj-Rovigno n.3/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 marzo 2018, ha emanato il

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

### **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

#### **Articolo 1**

Il presente Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovigno disciplina l'ordinamento interno e le modalità di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Consiglio).

#### **Articolo2.**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di lavoro del Consiglio, ed in particolare:

- la costituzione del Consiglio,
- l'elezione del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio,
- i diritti e doveri generali dei consiglieri e le modalità della loro realizzazione,
- i diritti e doveri del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio
- gli organismi di lavoro del Consiglio,
- il rapporto tra Consiglio e sindaco,
- le interpellanze dei consiglieri,
- la collaborazione del Consiglio con le minoranze nazionali e i rappresentanti delle comunità nazionali o minoranze,
- il procedimento e l'emanazione degli atti del Consiglio,
- la convocazione delle sedute, il mantenimento dell'ordine alle sedute, la stesura del verbale, l'assicurazione della pubblicità del lavoro del Consiglio ed
- altre questioni di rilievo per il lavoro e l'attività del Consiglio.

#### **Articolo 3**

Nel caso in cui una questione relativa all'attività del Consiglio non venisse regolata dal presente Regolamento, sarà compito del Consiglio di definirla mediante apposito atto.

### **PARTE SECONDA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 4**

(1) La seduta costitutiva del Consiglio municipale viene convocata dal capo dell'organismo centrale dell'amministrazione statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) oppure dalla persona da esso autorizzata.

(2) La prima seduta (costitutiva) del Consiglio municipale viene convocata entro il termine di 30 giorni dal giorno della pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni.

(3) Qualora il Consiglio municipale non venisse costituito alla seduta di cui al comma 2 del presente articolo, il convocatore autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui la precedente seduta avrebbe dovuto aver luogo. Se il Consiglio municipale non venisse costituito nemmeno durante tale seduta, il convocatore autorizzato convocherà una nuova seduta costitutiva nel successivo termine di 30 giorni.

(4) Fino alla nomina del presidente, la seduta costitutiva viene presieduta dal primo membro eletto nella lista di candidatura che ha ricevuto il maggior numero di voti (presidente provvisorio di

seduta). Qualora più liste avessero ottenuto lo stesso maggior numero di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato eletto nella lista che ha avuto il numero ordinale minore sulla scheda elettorale.

(5) Fino alla nomina del presidente del Consiglio, il presidente provvisorio di seduta ha tutti i diritti e doveri di presidente del Consiglio per quanto riguarda la presidenza dei lavori.

(6) Alla seduta costitutiva del Consiglio devono presenziare la maggioranza dei membri del Consiglio.

## **Elezione della Commissione per i mandati e del Comitato per le elezioni e le nomine**

### **Articolo 5**

(1) Alla seduta costitutiva del Consiglio vengono eletti la Commissione per i mandati, che ha un presidente e due membri, e il Comitato per le elezioni e le nomine, che ha un presidente e quattro membri.

(2) Gli organismi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo vengono scelti su proposta di chi presiede la riunione o di almeno un terzo dei membri dell'organismo di rappresentanza.

(3) Alla seduta costitutiva del Consiglio la Commissione per i mandati:

- comunica al Consiglio i risultati delle avvenute elezioni e i nomi dei consiglieri eletti, eventuali dimissioni rassegnate e la sospensione del mandato dei consiglieri, nonché nominativi dei sostituti consiglieri che iniziano a ricoprire la carica consiliare al posto dei titolari del mandato;
- propone al Consiglio le delibere in materia di scadenza del mandato dei consiglieri quando sussistono le condizioni prescritte dalla legge e comunica allo stesso che sussistono le condizioni legali per concedere il mandato di consigliere al sostituto consigliere;
- il resoconto della Commissione per i mandati viene approvato mediante conclusione.

### **Articolo 6**

(1) Dopo che la Commissione per i mandati ha comunicato i risultati delle elezioni e la verifica dei mandati dei consiglieri, chi presiede la seduta legge in lingua croata e italiana, il testo del giuramento del seguente contenuto:

*«Giuro sul mio onore che svolgerò la funzione di membro del Consiglio municipale coscientemente e responsabilmente, che espleterò la mia funzione nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Croazia, della legge, dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e dell'ordinamento giuridico e che mi impegnerò per garantire uno sviluppo globale della Città di Rovinj-Rovigno, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia.»*

*«Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta grada Rovinja-Rovigno i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Rovinja-Rovigno, Istarske županije i Republike Hrvatske.»*

(2) Dopo aver letto il giuramento, il presidente invita singolarmente ogni consigliere ad alzarsi e a dire: "Lo giuro" oppure "Prisežem".

(3) Ogni consigliere sottoscrive il testo del giuramento e lo consegna al presidente.

### **Articolo 7**

Il consigliere che non ha presenziato alla seduta costitutiva, oppure il sostituto consigliere che inizia a svolgere la propria mansione consiliare, presta giuramento alla prima riunione del Consiglio a cui prende parte.

### **Articolo 8**

(1) A partire dalla data di costituzione del Consiglio, un consigliere ha tutti i diritti e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e dalle delibere emanate dal Consiglio.

(2) Il mandato consiliare cessa nei casi previsti dalla legge.

(3) Nel momento in cui cessa il mandato ad un consigliere, cessa pure la sua carica di membro degli organi del Consiglio e di altro tipo, se tale nomina è condizionata dall'espletamento della funzione di consigliere.

## **Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio**

### **Articolo 9**

(1) Il Consiglio ha il proprio presidente e due vicepresidenti che vengono eletti dalle file dei consiglieri con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.

(2) Il presidente o uno dei vicepresidenti vengono eletti dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.

(3) Il presidente e uno dei vicepresidenti si eleggono di regola tra le file della maggioranza al potere, su proposta del Comitato per le elezioni e le nomine o di almeno un terzo dei consiglieri, mentre l'altro vicepresidente viene eletto dalle file della minoranza all'opposizione, su proposta della maggioranza dei consiglieri dell'opposizione.

(4) Un consigliere può inoltrare solamente una proposta di candidato a presidente e una per i vicepresidenti.

(5) La proposta del candidato a presidente e ai vicepresidenti è uninominale e va inoltrata in forma scritta e sottoscritta dai proponenti autorizzati.

(6) Nel caso in cui alla seduta costitutiva venga eletto solo il presidente del Consiglio e non si riesca ad eleggere uno o ambedue i vicepresidenti, gli stessi possono essere eletti a una delle successive sedute del Consiglio.

### **Articolo 10**

(1) Nel caso in cui siano stati proposti più candidati alla carica di presidente e di vicepresidenti del Consiglio e nessuno di essi abbia ottenuto la maggioranza prescritta, le votazioni vanno ripetute.

(2) In sede di seconda votazione, si vota per i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

### **Articolo 11**

(1) Il Consiglio si ritiene costituito con l'avvenuta elezione del presidente dello stesso alla prima seduta cui abbiano partecipato la maggioranza dei membri.

(2) Dopo l'elezione del presidente del Consiglio, si eseguono l'inno della Repubblica di Croazia "Lijepanašadomovino", l'inno della Regione Istriana "Krasnazemljo" e l'inno della Comunità nazionale italiana.

### **Articolo 12**

(1) Il presidente e i vicepresidenti del Consiglio possono essere esonerati dall'incarico anche prima dello scadere del regolare mandato quadriennale.

(2) La proposta d'esonero del presidente, rispettivamente dei vicepresidenti del Consiglio, può essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri.

(3) La proposta d'esonero dev'essere motivata.

(4) In merito alla proposta d'esonero si decide a maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio.

(5) La proposta d'esonero può essere presentata:

- se il presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio non convocassero la seduta qualora ciò venisse richiesto dal sindaco oppure da un terzo dei membri del Consiglio entro il termine di 15 giorni dal recapito della richiesta,
- se il proponente ritenesse che il presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio con il proprio comportamento abbiano danneggiato la reputazione del Consiglio oppure abbiano abusato della loro posizione o commesso eccesso di potere.

### **Articolo 13**

- (1) Il presidente e il vicepresidente del Consiglio possono rassegnare le dimissioni.
- (2) Il Consiglio constaterà in forma scritta l'avvenuta presentazione delle dimissioni del presidente o dei vicepresidenti del Consiglio, da quando decorre anche la cessazione del mandato.
- (3) Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, il Consiglio ha l'obbligo di eleggere il nuovo presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio, entro il termine di 30 giorni.

### **Articolo 14**

Qualora al presidente, rispettivamente ai vicepresidenti del Consiglio cessasse il mandato di membro del Consiglio prima dello scadere del regolare mandato quadriennale, il Consiglio ha l'obbligo di eleggere il presidente, rispettivamente i vicepresidenti del Consiglio, entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui si è venuti a conoscenza della cessazione del mandato.

### **Articolo 15**

- (1) Qualora il Consiglio esonerasse dall'incarico il presidente e il/i vicepresidente/i del Consiglio, e alla stessa seduta non nominasse il nuovo presidente e il/i vicepresidente/i, designerà a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri il membro del Consiglio che fino all'elezione del presidente o del/i vicepresidente/i sarà investito di tutti i suoi diritti e doveri.
- (2) Il Consiglio ha l'obbligo di scegliere il presidente del Consiglio, rispettivamente il/i vicepresidente/i entro il termine di 30 giorni dal giorno dell'esonero.

### **Articolo 16**

- (1) Il capo dell'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco (in seguito: Ufficio) aiuta il presidente del Consiglio nella preparazione e nella conduzione della seduta del Consiglio, nonché nell'espletamento delle altre sue attività.
- (2) In caso di assenza, ossia di impedimento del capo dell'Ufficio, il presidente del Consiglio viene aiutato dalla persona designata dal capo dell'Ufficio in accordo con il presidente del Consiglio.

### **Articolo 17**

Le funzioni di presidente e vicepresidenti del Consiglio sono onorarie ed i titolari delle stesse non percepiscono alcun stipendio. Il presidente e i vicepresidenti hanno diritto ad un indennizzo conformemente a una decisione particolare del Consiglio e secondo le prescrizioni vigenti.

## **PARTE TERZA DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEI CONSIGLIERI E MODALITÀ DELLA LORO REALIZZAZIONE**

### **Articolo 18**

- (1) Il mandato dei consiglieri eletti dura fino al momento dell'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia sull'indizione delle successive elezioni ordinarie che si tengono ogni quattro anni, conformemente alle disposizioni della Legge che disciplina le elezioni locali, ovvero fino all'entrata in vigore della delibera del Governo della Repubblica di Croazia relativa allo scioglimento dell'organismo di rappresentanza, secondo le disposizioni della Legge particolare.
- (2) La funzione dei membri del Consiglio è onoraria ed i consiglieri non percepiscono alcun stipendio per l'espletamento della stessa.
- (3) I consiglieri hanno diritto a percepire un indennizzo, conformemente alla particolare delibera del Consiglio.
- (4) I consiglieri non hanno un mandato vincolante e non sono revocabili.

## **Diritti e doveri dei Consiglieri**

### **Articolo 19**

Il membro del Consiglio ha diritti e doveri definiti dalla Legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, dal presente Regolamento e dagli atti del Consiglio, e in particolar modo:

- presenziare alle sedute del Consiglio e degli organismi di lavoro di cui è membro e partecipare alla loro attività,
- assenza giustificata dal lavoro senza retribuzione per poter partecipare all'attività del Consiglio e dei suoi organismi di lavoro,
- dibattere ed esprimersi in merito a tutte le questioni che sono all'ordine del giorno del Consiglio e degli organismi di lavoro di cui è membro e decidere a riguardo,
- accettare la nomina a membro degli organismi di lavoro, con la possibilità di entrare a far parte contemporaneamente di al massimo tre organismi di lavoro permanenti,
- svolgere lavori e compiti di sua competenza che gli vengono affidati dal Consiglio o dall'organismo di lavoro di cui è membro,
- proporre al Consiglio l'emanazione di delibere e di altri atti nonché esaminare singole questioni di competenza del Consiglio,
- richiedere e ottenere dati dal sindaco e dagli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno nonché utilizzare i loro servizi tecnici e professionali necessari per l'espletamento della funzione di membro del Consiglio,
- presentare emendamenti alle proposte degli atti generali e particolari,
- proporre la costituzione di un organismo oppure di un gruppo di lavoro al fine di elaborare determinate questioni e di preparare gli atti per il Consiglio,
- porre domande sull'attività di autogoverno della Città di Rovigno-Rovigno e altre attività nella sfera di competenze del Sindaco,
- essere eletto o nominato ed accettare l'elezione o la nomina negli organismi delle persone giuridiche stabilite dalla legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno e dagli atti generali del Consiglio.

### **Articolo 20**

I consiglieri hanno diritto ad un'informazione puntuale e regolare su tutte le questioni e i problemi di cui devono essere al corrente onde realizzare i diritti consiliari e svolgere bene le proprie mansioni.

### **Articolo 21**

(1) I consiglieri hanno il diritto di richiedere al Capo dell'Ufficio tutto l'aiuto necessario per svolgere l'attività consiliare, specie un appoggio professionale nella stesura di proposte e atti generali e particolari da inoltrare al Consiglio.

(2) L'Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco, in accordo con il presidente del Consiglio ed il Sindaco, mette a disposizione dei consiglieri tutti i mezzi tecnici ed informatici ed il materiale di cui necessitano per svolgere la loro attività.

### **Articolo 22**

Il consigliere non può essere perseguito penalmente, né essere incarcerato o condannato per i pareri e le posizioni espresse tramite voto in sede di Consiglio, qualora ciò non fosse prescritto espressamente da un'apposita legge.

### **Articolo 23**

Nell'espletamento degli affari economici privati e di altre attività per conto proprio o di persone alle quali è legato da rapporti famigliari o di interesse, il consigliere non deve utilizzare né accentuare la sua posizione di membro del Consiglio.

#### **Articolo 24**

I consiglieri e i membri degli organismi di lavoro hanno il diritto al rimborso delle spese sorte nell'espletamento dell'attività consiliare, nell'ammontare e con le modalità di pagamento stabiliti mediante apposita delibera del Consiglio.

#### **Articolo 25**

L'Ufficio registra le presenze dei consiglieri alle riunioni del Consiglio e degli organismi di lavoro.

#### ***Club dei consiglieri***

#### **Articolo 26**

(1) Possono costituire i club dei membri del Consiglio:

- il partito politico che ha almeno tre (3) membri nel Consiglio,
- due o più partiti politici che insieme contano almeno tre (3) membri nel Consiglio,
- almeno tre (3) membri indipendenti del Consiglio.

(2) Il membro del Consiglio può essere membro di un solo club.

(3) I club dei membri del Consiglio hanno l'obbligo di comunicare la propria costituzione al presidente del Consiglio e all'Ufficio, nonché di allegare i dati relativi alla denominazione, al presidente e ai membri del club.

(4) L'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco garantirà, a richiesta dei club dei membri del Consiglio, gli ambienti e le condizioni tecniche di lavoro.

(5) Il presidente del club ha l'obbligo di comunicare per iscritto al presidente del Consiglio e all'Ufficio ogni cambiamento scaturito in seno al club nel corso della durata del mandato.

(6) A richiesta dei club dei consiglieri, l'Ufficio garantirà, in accordo con il Sindaco, gli ambienti e le condizioni tecniche di lavoro.

#### **Articolo 27**

(1) Ogni club di consiglieri ha il proprio dirigente.

(2) Il presidente del club rappresenta il club e ne è il portavoce in sede di Consiglio ed in caso di assenza, designa la persona che lo sostituirà nelle esposizioni a nome del club alla seduta del Consiglio.

### **PARTE QUARTA DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

#### **Il Presidente del Consiglio**

#### **Articolo 28**

Il Presidente del Consiglio:

- rappresenta il Consiglio,
- convoca le sedute del Consiglio, propone l'ordine del giorno, presiede le sedute del Consiglio e sottoscrive gli atti dello stesso,
- invia a debita procedura le proposte dei proponenti autorizzati,
- provvede alla procedura di emanazione di atti generali,
- coordina l'attività degli organismi di lavoro,
- provvede alla collaborazione del Consiglio con il Sindaco,
- provvede alla realizzazione dei diritti e all'attuazione degli obblighi dei membri del Consiglio,
- mantiene l'ordine alle sedute,
- rende noti i risultati delle votazioni alle sedute
- designa i rappresentanti del Consiglio in occasioni solenni e di altro tipo,
- provvede alla collaborazione del Consiglio con le minoranze nazionali,

- informa il Consiglio sull'inizio della sospensione del mandato e sulla cessazione della sospensione del mandato del membro del Consiglio, sulla cessazione del mandato del membro del Consiglio prima dello scadere del regolare mandato quadriennale nonché sull'inizio del mandato di membro sostituto del Consiglio,
- provvede a rendere pubblica l'attività del Consiglio,
- provvede all'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento,
- svolge anche altre attività stabilite dalla legge, dallo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, dagli atti del Consiglio e dal presente Regolamento.

#### **Articolo 29**

Quando necessario, il presidente del Consiglio convoca una riunione comune dei dirigenti dei club consiliari allo scopo di ottenere un parere o il loro benestare, oppure al fine di far esprimere la loro proposta quando risulti necessario ottenere una loro opinione, il loro benestare o una loro proposta.

#### **Articolo 30**

Nel caso in cui il presidente del Consiglio fosse assente oppure impedito, lo sostituisce uno dei vicepresidenti del Consiglio designato dal presidente stesso e questi possono svolgere anche altre mansioni affidate loro dal Consiglio o dal presidente del Consiglio.

### ***Programma di lavoro del Consiglio***

#### **Articolo 31**

(1) Allo scopo di attuare puntualmente i propri compiti, assicurare uno sviluppo efficace e rafforzare l'autogoverno locale e l'autonomia politica e finanziaria in base ai principi e entro i limiti dell'ordinamento statale, il Consiglio e i suoi organismi operano conformemente al Programma di lavoro che viene emanato per ogni anno solare.

(2) Il Programma di lavoro del Consiglio viene proposto e motivato dal presidente del Consiglio.

(3) Il Programma di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo viene approvato mediante la maggioranza assoluta dei voti di tutti i consiglieri, in sede di prima riunione del Consiglio di un determinato anno solare.

#### **Articolo 32**

In sede di prima riunione del Consiglio in un determinato anno solare, il presidente del Consiglio presenta la relazione sulla realizzazione del programma di lavoro nell'anno precedente, definisce le attività realizzate e non realizzate, e presenta una motivazione per quei punti del Programma che non sono stati portati a termine.

## **PARTE QUINTA ORGANISMI DI LAVORO DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 33**

(1) Il Consiglio istituisce organismi di lavoro permanenti e temporanei.

(2) Gli organismi di lavoro del Consiglio hanno il presidente, il sostituto presidente ed un determinato numero di membri che vengono eletti dalle file dei consiglieri; negli organismi di lavoro possono venir eletti a membri anche singoli operatori pubblici in campo scientifico, tecnico o di altro tipo, considerando però che il loro numero non deve superare quello dei membri eletti dalle file dei consiglieri.

#### **Articolo 34**

(1) Sono organismi di lavoro permanenti del Consiglio:

- La Commissione per i mandati,

- il Comitato per le elezioni e le nomine,
- il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni,
- la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona,
- altri organismi di lavoro permanenti che vengono istituiti conformemente ad un'apposita delibera del Consiglio.

(2) La composizione degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio, deve rispettare la struttura partitica del Consiglio e quella di rappresentanza della Comunità nazionale italiana nel Consiglio garantita nello Statuto.

(3) La costituzione, la composizione, la sfera d'attività, il modo di operare ed altre questioni importanti per il funzionamento degli organismi di lavoro permanenti vengono regolati con un'apposita delibera del Consiglio.

### **Articolo 35**

(1) Accanto agli organismi di lavoro permanenti, il Consiglio può istituire anche organismi di lavoro temporanei (comitati, commissioni e consigli) allo scopo di esaminare, preparare e proporre atti generali e particolarmente pertinenti alla propria sfera di attività o di assicurare l'espletamento di altri lavori conformemente alle competenze legislative.

(2) Nell'apposita delibera sulla fondazione dell'organismo di lavoro temporaneo vengono definiti la denominazione, la composizione, la sfera d'attività ed il modo di operare, come pure la durata dell'attività dello stesso.

(3) La durata prevista dell'attività di cui al comma 2 di questo articolo non deve superare la durata del mandato del Consiglio che istituisce l'organismo di lavoro temporaneo.

### **Articolo 36**

(1) Per questioni nella sfera dell'autogoverno della città che sono di particolare importanza per gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana (in seguito: CNI), viene garantito il diritto di veto alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona (in seguito: Commissione), quale organismo di lavoro permanente del Consiglio.

(2) I materiali che sono oggetto di disamina in sede di Consiglio, vengono inviati alla Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio.

(3) La Commissione esprime il proprio parere in relazione alle proposte di delibera e nel caso in cui valutasse che sia stato lesa o che potrebbe venir lesa l'interesse degli appartenenti alla CNI, ha diritto di chiedere delucidazioni, presentare obiezioni e inoltrare nuove proposte onde regolare diversamente singole questioni, ovvero correggere le disposizioni che toccano gli interessi degli appartenenti alla CNI.

(4) La proposta va inoltrata al presidente del Consiglio e al proponente la delibera, in forma scritta, almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione del Consiglio già convocata.

(5) In relazione alla proposta della Commissione, il proponente della delibera autorizzato ha l'obbligo di esprimersi in materia al massimo entro l'inizio della riunione del Consiglio. Il proponente autorizzato ha l'obbligo di esprimere il proprio parere al presidente del Consiglio e al presidente della Commissione.

(6) Nel caso in cui non venissero accolte le obiezioni, ovvero le proposte della Commissione, quest'ultima proporrà di posticipare la disamina della proposta di delibera contestata.

(7) L'inoltro della proposta di delibera di cui al comma precedente al presidente del Consiglio sottintende la cancellazione automatica della proposta di delibera in questione dall'ordine del giorno della seduta convocata.

(8) La proposta di delibera che è stata cancellata dall'ordine del giorno può venir nuovamente sottoposta al Consiglio in approvazione entro il termine minimo di 45 giorni dalla data della precedente riunione del Consiglio, oppure prima se si ottiene il consenso della Commissione.

(9) Entro il termine di cui al comma precedente il proponente autorizzato della delibera o di altro atto e la Commissione tenteranno di arrivare ad un accordo per quanto concerne le questioni contestate.



(10) Nel caso in cui durante il dibattito venisse presentato un emendamento alla proposta di delibera o di altro atto che diverge dalla soluzione proposta, il presidente della Commissione ha diritto di richiedere un'interruzione temporanea della seduta del Consiglio che gli permetta di prendere una posizione a riguardo. Se la Commissione valutasse che l'emendamento proposto viola o potrebbe violare gli interessi degli appartenenti alla CNI, proporrà al Consiglio di respingere l'emendamento in questione.

### **Articolo 37**

(1) Il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro vengono eletti mediante votazione palese per la durata del mandato dei consiglieri, su proposta del presidente del Consiglio e previo parere dei club dei consiglieri, ovvero dei portatori delle liste di candidatura che hanno partecipato alla distribuzione dei posti nell'ambito del Consiglio.

(2) Il presidente, il vicepresidente e i membri degli organismi di lavoro possono essere destituiti anche prima dello scadere del mandato per il quale sono stati eletti, causa la cessazione del mandato dei consiglieri oppure per altri motivi giustificati.

### **Articolo 38**

(1) Il presidente dell'organismo di lavoro del Consiglio:

- convoca la seduta, propone l'ordine del giorno e presiede la riunione dell'organismo di lavoro,
- propone le modalità di lavoro dell'organismo,
- garantisce un'attività costruttiva durante la seduta e in tal senso indirizza la discussione su determinati problemi, verso l'espressione di proposte concrete, decide quale ordine far seguire alle votazioni in merito alle singole proposte, controlla e rende noti i risultati delle votazioni,
- in sede di riunione del Consiglio presenta e motiva le proposte oggetto di disamina dell'organismo di lavoro, sia su propria iniziativa che su richiesta del Consiglio e svolge anche altre attività conformemente al presente Regolamento.

(2) In sede di Consiglio, il presidente dell'organismo di lavoro o altro relatore nominato dall'organismo, riferisce a nome dell'organismo di lavoro questioni legate al resoconto ovvero il parere o la proposta dell'organismo di lavoro, ma non può modificare le posizioni o la proposta dell'organismo di lavoro, e nemmeno rinunciarvi se non viene autorizzato dallo stesso organismo di lavoro e non può neanche esprimersi in materia di quelle questioni per le quali l'organismo non ha espresso un'opinione oppure preso posizione.

### **Articolo 39**

Nel caso in cui il presidente dell'organismo di lavoro non potesse presenziare o fosse assente, lo sostituirà il sostituto presidente dell'organismo di lavoro.

### **Articolo 40**

(1) La riunione dell'organismo di lavoro viene convocata dal presidente su iniziativa propria ed egli ha l'obbligo di convocarla in base ad una conclusione del Consiglio e su richiesta del presidente del Consiglio oppure di tre membri dell'organismo di lavoro qualora specificassero le questioni da analizzare in sede di riunione.

(2) Nel caso in cui il presidente non convocasse la riunione dell'organismo di lavoro del Consiglio quando vi sussiste l'obbligo, la stessa verrà convocata dal presidente del Consiglio.

(3) La riunione viene convocata inviando un invito in forma scritta ai membri dell'organismo di lavoro, almeno due giorni prima della data della riunione. L'invito deve riportare il luogo, la data, il giorno e l'ora della riunione, nonché la proposta dell'ordine del giorno, allegando allo stesso il relativo materiale.

#### **Articolo 41**

(1) In via eccezionale, diversamente da quanto previsto nell'articolo 40, comma 3 del presente Regolamento, la seduta dell'organismo di lavoro può essere svolta anche per via telefonica (cosiddetta seduta telefonica) o per posta elettronica e precisamente nei seguenti casi:

- per la brevità del termine in cui è necessario deliberare (procedimento d'urgenza o simili) o
- se l'organismo di lavoro ha tentato senza successo di riunirsi prima della seduta.

(2) La seduta dell'organismo di lavoro di cui al comma 1 di questo articolo si può tenere soltanto con il previo consenso del presidente del Consiglio e precisamente se il presidente del Consiglio valuta sia indispensabile avere il parere dell'organismo in questione su un dato punto dell'ordine del giorno.

(3) La seduta dell'organismo di lavoro di cui al comma 1 di questo articolo viene convocata per telefono o posta elettronica e nell'invito va precisato il motivo che ne ha determinato la convocazione in tale forma.

(4) Il verbale sui lavori della seduta telefonica o per e-mail, accanto ai dati corrispondenti previsti dal presente Regolamento, deve contenere anche il motivo della convocazione in tale forma, e la precisazione che viene convocata con il consenso del presidente del Consiglio, riportando il nome e cognome della persona che ha contattato, per telefono o posta elettronica, i membri dell'organismo di lavoro.

#### **Articolo 42**

L'organismo di lavoro del Consiglio non può riunirsi contemporaneamente al Consiglio.

#### **Articolo 43**

(1) L'organismo di lavoro può prendere posizione in merito a questioni che gli competono se alla riunione è presente la maggioranza dei suoi membri e le delibere vanno emanate con la maggioranza assoluta di voti di tutti i membri.

(2) Gli organismi di lavoro del Consiglio emanano conclusioni, raccomandazioni e proposte di decreti.

(3) L'attività in sede di riunione di un organismo di lavoro viene registrata sotto forma di verbale.

#### **Articolo 44**

(1) Gli organismi di lavoro del Consiglio esaminano singole questioni di loro competenza, sollevate di propria iniziativa, ma hanno pure l'obbligo di esaminare tutte le questioni di loro competenza inoltrate oppure richieste dal presidente del Consiglio.

(2) L'organismo di lavoro ha l'obbligo di comunicare al Consiglio tutte le sue obiezioni, i pareri, le posizioni e le proposte.

(3) L'organismo di lavoro può comunicare al Consiglio pure la posizione presa dalla minoranza dei suoi membri qualora in sede di riunione scaturiscano posizioni contrastanti in materia di proposta di soluzione di singole questioni.

#### **Articolo 45**

Le rimanenti questioni essenziali per la fondazione, l'attività e le modalità decisionali degli organismi di lavoro vengono disciplinate tramite un'apposita delibera relativa alla loro istituzione.

**PARTE SESTA**  
**RAPPORTO TRA CONSIGLIO, SINDACO E AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE**

**Relazioni del sindaco**

**Articolo 46**

(1) Due volte all'anno il Sindaco presenta la relazione semestrale sul suo lavoro e precisamente entro il 31 marzo dell'anno corrente per il periodo da luglio a dicembre dell'anno precedente, ed entro il 15 settembre per il periodo da gennaio a giugno dell'anno corrente.

(2) Le relazioni del Sindaco di cui al comma 1, includono anche i dati essenziali sul lavoro dei settori amministrativi cittadini.

**Articolo 47**

(1) Oltre alla relazione di cui all'articolo 46 del presente Regolamento, su richiesta del Consiglio il Sindaco presenterà la relazione sul lavoro svolto, nell'insieme oppure in un singolo settore, per la realizzazione delle delibere oppure di altri atti del Consiglio, nonché su altre questioni di sua competenza.

(2) La proposta di emanazione della conclusione ai sensi del comma 1 del presente articolo, può venir presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio oppure dall'organismo di lavoro.

(3) La proposta va presentata in forma scritta, e il Consiglio vota in merito un'apposita conclusione.

(4) Di regola, il Sindaco ha l'obbligo di presentare la relazione entro il termine di 30 giorni dal recapito della richiesta del Consiglio. Se una richiesta contiene un maggior numero di questioni diverse, il termine per la presentazione della relazione sarà portato a 60 giorni dal recapito della richiesta.

(5) Il Consiglio non può richiedere la presentazione della relazione su una stessa o molto simile questione prima dello scadere di 6 mesi dal giorno in cui si è tenuta la seduta del Consiglio durante la quale è stata esposta la relazione su tale questione, rispettivamente dal giorno in cui si è tenuta la seduta del Consiglio nella quale la proposta di cui al comma 2 del presente articolo non è stata approvata.

(6) Il Sindaco può presentare al Consiglio la relazione sul suo lavoro svolto e sulla situazione nei singoli settori, anche di propria iniziativa.

**Interpellanze dei consiglieri**

**Articolo 48**

(1) I membri del Consiglio possono fare delle domande al Sindaco sull'espletamento delle attività nell'ambito dell'autogoverno della Città di Rovinj-Rovigno e di altre attività di sua competenza, sulla realizzazione delle sue delibere e di altri atti, delle delibere e di altri atti del Consiglio, nonché sulle attività degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno, come pure sulle persone giuridiche di cui la Città di Rovinj-Rovigno è fondatore, ossia proprietario maggioritario.

(2) Le domande possono essere fatte verbalmente durante le sedute del Consiglio oppure in forma scritta tramite il presidente del Consiglio.

**Articolo 49**

(1) I membri del Consiglio pongono le domande verbali durante l'ora dedicata alle interpellanze, ossia all'inizio di ogni seduta ordinaria del Consiglio, dopo che è stato definito l'ordine del giorno.

(2) Per le interpellanze è prevista un'ora, qualora il Consiglio non decidesse diversamente.

(3) Le domande vengono poste secondo l'ordine in cui i singoli consiglieri si sono

annunciati al presidente del Consiglio. Se entro l'ora prevista per le interpellanze non tutti i consiglieri annunciatisi sono riusciti a porre le loro interpellanze, le domande rimaste in sospeso vengono rimandate alla successiva seduta del Consiglio, assicurando ai consiglieri in questione il diritto di precedenza nel porre le loro interpellanze all'inizio dell'ora prevista a tale scopo alla successiva seduta.

#### **Articolo 50**

(1) Durante l'ora dedicata alle interpellanze, il membro del Consiglio ha diritto di fare al massimo due domande.

(2) La domanda dev'essere breve, formulata chiaramente e tale che ad essa si possa rispondere subito e senza preparativi; la durata della singola domanda non deve superare i due (2) minuti ed è possibile prolungarla solo con il consenso del presidente del Consiglio.

(3) La risposta ad ogni domanda posta dura al massimo fino a cinque (5) minuti.

(4) Dopo aver ricevuto la risposta, il membro del Consiglio alla cui domanda si è risposto può, entro il termine di un (1) minuto, esporre il parere in merito alla risposta e porre una domanda aggiuntiva.

(5) Dopo aver esposto il parere oppure posto una domanda aggiuntiva di cui al comma 4 del presente articolo, il Sindaco può chiedere nuovamente la parola e la sua esposizione non può durare più di tre (3) minuti.

#### **Articolo 51**

(1) Il Sindaco ha l'obbligo di rispondere alla domanda posta durante la seduta nella quale la domanda è stata fatta oppure indicare le ragioni per le quali non può rispondere.

(2) Il Sindaco non ha l'obbligo di rispondere qualora la domanda che è stata posta non riguardasse la sua attività oppure ciò che non è di sua competenza.

(3) Alle domande poste al Sindaco possono rispondere anche i vicesindaci, i capi dei settori amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno nelle cui competenze rientrano le attività alle quali si riferisce la domanda, i direttori delle istituzioni di cui la Città è fondatore, i direttori delle società commerciali di proprietà oppure di proprietà maggioritaria della Città, quando il Sindaco ritiene che loro potrebbero dare una risposta più precisa.

#### **Articolo 52**

(1) Alla domanda alla quale non è stata data risposta durante la seduta del Consiglio oppure per la quale il Sindaco ritenesse che richieda una risposta più dettagliata, viene data risposta scritta alla successiva seduta del Consiglio.

(2) Alla domanda per la quale il membro del Consiglio ha richiesto espressamente una risposta scritta, oltre alla risposta orale viene data anche risposta scritta.

#### **Articolo 53**

Durante l'ora prevista per le interpellanze non si può chiedere la parola per correggere una citazione errata presentata nella domanda del membro del Consiglio oppure nella risposta alla domanda che è stata posta, né i consiglieri possono annunciarsi per replicare e/o discutere delle domande poste dagli altri consiglieri o rispondere alle stesse.

#### **Articolo 54**

(1) Il membro del Consiglio può, tramite il presidente del Consiglio, porre la domanda in forma scritta, e dopo aver ricevuto la risposta, porre anche domande aggiuntive.

(2) La domanda dev'essere fatta in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

(3) Se la domanda fatta non fosse conforme alle disposizioni del presente Regolamento, il presidente del Consiglio inviterà il membro del Consiglio a conformare la propria domanda alle disposizioni del Regolamento. Qualora il membro del Consiglio non conformasse la domanda alle

disposizioni di questo Regolamento, il presidente del Consiglio non inoltrerà la domanda al Sindaco ed informerà in merito il membro del Consiglio.

(4) Se la risposta non potesse venir data entro il termine stabilito nel Regolamento, il membro del Consiglio verrà informato, tramite il presidente del Consiglio, sulle ragioni per le quali non sia possibile dare una risposta entro il termine previsto.

## **PARTE SETTIMA**

### **COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE CON I CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI ED I RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITÀ NAZIONALI O MINORANZE**

#### **Consigli delle minoranze nazionali**

##### **Articolo 55**

Onde migliorare, salvaguardare e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, gli appartenenti alle minoranze nazionali eleggono i propri membri nel Consiglio delle minoranze nazionali, secondo le modalità previste dalla legge.

##### **Articolo 56**

(1) Nel procedimento di emanazione delle prescrizioni e di altri atti, gli organismi di lavoro del Consiglio si consultano regolarmente sulle questioni che riguardano i diritti e la posizione degli appartenenti alle minoranze nazionali.

(2) La collaborazione di cui al comma precedente viene realizzata con lo scambio di informazioni, con la costituzione di organismi comuni, intraprendendo azioni comuni, includendo i rappresentanti del Consiglio delle minoranze nazionali e i rappresentanti nei vari organismi a livello della Città di Rovinj-Rovigno, sostenendo i programmi del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti, nonché in altri modi.

(3) Si ritiene che sia stato dato parere positivo alla proposta dell'atto inviato al Consiglio della minoranza nazionale oppure ai rappresentanti dall'organismo di lavoro del Consiglio municipale qualora entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta della proposta dell'atto del Consiglio della minoranza nazionale o del rappresentante, non sia stato inviato all'organismo di lavoro del Consiglio municipale un parere diverso oppure non sia stata contestata la proposta dell'atto, qualora con un altro atto non fosse regolato diversamente.

##### **Articolo 57**

(1) Gli organismi di lavoro del Consiglio hanno l'obbligo di esaminare anche le proposte dei Consigli delle minoranze nazionali e dei loro rappresentanti in merito all'emanazione degli atti generali che riguardano le minoranze nazionali, come pure le misure per il miglioramento della posizione delle minoranze nazionali, proporre al Consiglio e al Sindaco di intraprendere determinate misure e attività e di emanare gli atti con i quali tale posizione viene migliorata.

(2) L'organismo di lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ha l'obbligo di esaminare la proposta del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti e di rispondere entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ha ricevuta.

##### **Articolo 58**

Se il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante ritenesse che l'atto generale che è stato emanato dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno oppure che qualche altra sua disposizione fosse contraria alla Costituzione oppure alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, ha il dovere di informare subito, e al più tardi entro il termine di 8 giorni dalla ricevuta dell'atto, l'organismo statale preposto oppure il Sindaco.

**PARTE OTTAVA**  
**ATTI DEL CONSIGLIO E PROCEDURA PER LA LORO EMANAZIONE**

**Atti generali e particolari del Consiglio**

**Articolo 59**

(1) Nell'attuazione dei propri diritti e obblighi il Consiglio svolge quelle azioni e quegli obblighi prescritti dalla Costituzione, dalla legge e dallo Statuto ed emana delibere, programmi, piani, raccomandazioni, conclusioni, dichiarazioni, risoluzioni, ordini e altri atti generali ed individuali in materia.

(2) Lo Statuto, il Regolamento, il programma di lavoro del Consiglio, il Bilancio e il bilancio consuntivo annuale si ritengono atti generali del Consiglio.

**Articolo 60**

Mediante delibera vengono stabiliti i rapporti che scaturiscono dalla sfera dell'autogoverno municipale e che sono d'interesse generale per i cittadini, le persone giuridiche ed altri soggetti giuridici, vengono stabiliti i loro diritti e obblighi, ovvero vengono regolate altre questioni d'interesse cittadino.

**Articolo 61**

Con i programmi e i piani di lavoro vengono fissati i contenuti annui delle varie sfere d'attività, la dinamica dell'attività, i titolari, gli esecutori e il termine d'esecuzione dei compiti.

**Articolo 62**

Mediante una raccomandazione il Consiglio esprime:

- il proprio parere in relazione a singole questioni d'interesse generale e le modalità di soluzione di singoli problemi;
- pone l'accento sull'importanza di singole questioni che riguardano l'applicazione della Costituzione, della legge e di altri atti generali emanati dal Consiglio;
- esprime il proprio parere in materia di conformazione dei rapporti e di collaborazione reciproca con altri soggetti, per questioni di comune interesse e
- propone le modalità e le misure che andrebbero intraprese per risolvere determinate questioni conformemente ai propri interessi.

**Articolo 63**

(1) Con le conclusioni del Consiglio vengono stabilite le posizioni prese in rapporto a determinati avvenimenti e fenomeni.

(2) In base alla valutazione della situazione in singoli settori, con le conclusioni si possono prendere posizioni, esprimere pareri e definire gli obblighi del Sindaco, dei capisettore e degli organismi amministrativi municipali.

**Articolo 64**

Con una dichiarazione viene espressa la posizione generale del Consiglio in materia di questioni che rientrano nella sfera dell'autogoverno cittadino.

**Articolo 65**

Con una risoluzione vengono evidenziati la situazione e i problemi presenti in un determinato campo della sfera d'autogoverno, nonché le misure da attuare.

**Articolo 66**

Un ordine viene emanato al fine di realizzare determinate disposizioni di legge e di delibere, con le quali viene ordinato o proibito un singolo modo di agire.

#### **Articolo 67**

Con un decreto il Consiglio delibera, nella sfera delle proprie competenze, in materia di elezione e destituzione, di approvazione dell'elezione e della nomina, come pure di risoluzione di singole questioni, il tutto in conformità alle disposizioni di legge.

#### **Articolo 68**

(1) Il testo delle delibere e di altri atti emanati dal Consiglio viene firmato dal presidente del Consiglio.

(2) Sull'originale degli atti emanati dal Consiglio viene posto il timbro del Consiglio.

(3) Per originale delle delibere o di altri atti s'intende il testo che è stato approvato in sede di Consiglio, in lingua croata e italiana.

(4) Le copie originali delle delibere e degli altri atti del Consiglio vengono custodite nell'Ufficio.

(5) E' compito dell'Ufficio redigere gli originali di delibere e degli altri atti del Consiglio, apporvi il timbro, archivarli e registrarli.

#### **Articolo 69**

(1) Le delibere e gli altri atti generali del Consiglio, i decreti d'elezione, ovvero di nomina e di destituzione dei responsabili a cura del Consiglio vengono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della Città di Rovinj-Rovigno.

(2) Il capo dell'Ufficio cura la pubblicazione degli atti consiliari.

(3) In caso di necessità, Il capo dell'Ufficio, in base all'originale degli atti del Consiglio, fornisce la correzione del testo pubblicato dei singoli atti.

#### ***Procedura di emanazione degli atti generali e particolari e delle loro modifiche***

#### **Articolo 70**

(1) Alle sedute il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti quando alla riunione è presente la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.

(2) Lo statuto, il bilancio, il conto consuntivo annuale, il Regolamento del Consiglio municipale, il Programma di lavoro del Consiglio municipale, la Delibera sull'indizione del referendum, la Delibera sull'elezione e sull'esonero del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio, vengono emanati dal Consiglio a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

(3) Il Regolamento del Consiglio municipale può definire anche altre questioni in merito alle quali si delibera a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

#### **Articolo 71**

(1) Il procedimento di deliberazione, anche di atti generali e particolari, come pure l'avvio della procedura per la loro modifica ed integrazione, viene avviato mediante una proposta d'emanazione degli stessi.

(2) Hanno diritto di inoltrare una proposta ogni consigliere, ogni organismo di lavoro del Consiglio ed il Sindaco, se per legge, in base allo Statuto o al presente Regolamento, non viene stabilito che per singole delibere o atti, la proposta può venir inoltrata esclusivamente da determinati proponenti.

#### **Articolo 72**

La proposta d'emanazione di un atto generale o particolare deve contenere: il fondamento giuridico, le questioni di base e la valutazione della situazione che va regolata con il dato atto, la valutazione dei mezzi necessari per l'attuazione dell'atto generale o individuale e il testo della proposta dello stesso, completo di motivazione.

### **Articolo 73**

(1) La proposta d'emanazione di un atto generale o particolare va inoltrata al presidente del Consiglio.

(2) Il presidente del Consiglio ha l'obbligo di trasmettere, senza posticipazione alcuna, la proposta dell'atto, presentato ed elaborato in conformità al Regolamento, al presidente dell'organismo di lavoro competente e al Sindaco, se non è esso stesso il proponente, per la dovuta disamina e per ottenere un parere in merito.

### **Articolo 74**

(1) Se la proposta di un atto non viene inoltrata ed elaborata conformemente al Regolamento, il presidente del Consiglio chiederà al proponente di conformare la proposta dell'atto al Regolamento, entro il termine di 30 giorni.

(2) Nel caso in cui il proponente non conformasse la proposta di atto entro il termine prestabilito, si riterrà che la proposta dell'atto sia stata ritirata.

### **Articolo 75**

Il presidente del Consiglio ha l'obbligo di sottoporre la proposta di atto in sede di Consiglio al massimo entro il termine di tre mesi dalla data in cui la stessa è stata regolarmente inoltrata.

### **Articolo 76**

(1) Precedentemente alla procedura di dibattimento della proposta di atto in sede di Consiglio, la stessa viene esaminata dai competenti organismi di lavoro che avanzano pareri ed obiezioni al testo proposto e può pure proporre emendamenti.

(2) La proposta di atto generale va inoltrata sempre al Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni per essere esaminata.

### **Articolo 77**

L'organismo di lavoro competente dopo aver esaminato la proposta di atto generale o particolare redige una relazione che inoltra al presidente del Consiglio, al proponente e al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio.

### **Articolo 78**

(1) Gli atti, di regola, vengono emanati con la procedura di una sola lettura, ma se il Consiglio ritiene che data la complessità della proposta di atto, lo stesso debba essere sottoposto ad ulteriore disamina e se i termini di legge lo permettono, il Consiglio può decidere di discutere dell'atto generale in due letture.

(2) In via eccezionale, diversamente dal comma 1 del presente articolo, il bilancio della Città ed il Programma d'attività del Sindaco e dell'amministrazione municipale per l'anno successivo si emanano, di regola, ricorrendo a due letture.

### **Articolo 79**

(1) La prima lettura dell'atto rappresenta la prima parte del procedimento di deliberazione in sede di Consiglio.

(2) La prima lettura comprende: un'esposizione introduttiva del proponente, il dibattito sulla proposta dell'atto, il dibattito sulle particolarità e su tutto il testo della proposta e sulle posizioni espresse dagli organismi di lavoro che hanno preso in esame la proposta; a conclusione del dibattito in prima lettura il Consiglio, di regola, stabilisce il termine utile per la presentazione di emendamenti.

(3) Il proponente dell'atto ed il Sindaco si esprimono in merito agli emendamenti inoltrati entro il termine di cui al comma 2 di questo articolo.



#### **Articolo 80**

Con la conclusione sull'approvazione della proposta dell'atto in prima lettura, può venir fissato l'obbligo del proponente di reperire il parere di singoli organismi ai quali compete l'atto proposto, prima di inoltrare il testo definitivo della proposta dello stesso.

#### **Articolo 81**

(1) In base alla conclusione del Consiglio relativa all'approvazione della proposta dell'atto in prima lettura, il proponente o un altro organismo eventualmente designato dal Consiglio, ha l'obbligo di redigere la proposta definitiva dell'atto.

(2) In accordo con il proponente, è possibile stabilire che la versione definitiva della proposta dell'atto venga redatta dal competente organismo dell'amministrazione municipale.

#### **Articolo 82**

La seconda lettura rappresenta la seconda parte del procedimento di emanazione di un atto nell'ambito della seduta durante la quale si discute e delibera in merito alla proposta definitiva dell'atto, conformemente al procedimento prescritto nel presente Regolamento.

#### **Articolo 83**

(1) Il proponente ha l'obbligo di presentare la proposta definitiva dell'atto al più tardi entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione della proposta dell'atto in prima lettura.

(2) Se il proponente non dovesse presentare la proposta definitiva dell'atto entro il termine prestabilito, il procedimento di emanazione dell'atto si riterrà sospeso.

#### **Articolo 84**

(1) La proposta definitiva dell'atto va presentata nella stessa forma in cui lo stesso va emanato. La proposta definitiva di delibera va presentata nella stessa forma in cui va inoltrata una delibera.

(2) Nella motivazione della proposta definitiva dell'atto generale, il proponente è in obbligo di illustrare la differenza tra le soluzioni proposte e quelle della proposta precedente, i motivi per cui tali differenze sono insorte e gli emendamenti, le proposte ed i pareri espressi in merito alla proposta dell'atto, con la motivazione della necessità di approvarli o respingerli.

#### **Articolo 85**

Dopo aver concluso la discussione in prima e seconda lettura e aver deliberato in merito agli emendamenti, il dibattito viene concluso e si delibera sull'emanazione dell'atto.

#### **Articolo 86**

Se il Consiglio ritiene non sia necessario emanare l'atto, la proposta dello stesso verrà respinta con una conclusione che deve essere motivata ed inoltrata al proponente.

#### **Articolo 87**

La proposta di un atto respinta in prima lettura in sede di Consiglio, non può venir inclusa nuovamente all'ordine del giorno prima dello scadere del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata respinta dal Consiglio.

### **Emanazione del bilancio e finanziamento provvisorio**

#### **Articolo 88**

(1) L'atto finanziario fondamentale della Città è il bilancio.

(2) Il Sindaco, in qualità di unico proponente autorizzato, è in dovere di definire la proposta di bilancio e di inoltrarla al Consiglio per la disamina e l'emanazione, entro il termine previsto dall'apposita legge.

(3) Conformemente alla Legge, se il bilancio per il successivo anno finanziario non può essere emanato prima dell'inizio dell'anno per il quale viene emanato, viene effettuato il finanziamento provvisorio per un periodo di massimo 3 mesi.

(4) La Delibera sul finanziamento provvisorio viene emanata dal Consiglio entro il 31 dicembre, su proposta del Sindaco o del commissario del Governo della Repubblica di Croazia, in conformità all'apposita legge.

(5) La delibera sul finanziamento provvisorio va recapitata al Ministero delle finanze entro il termine di 15 giorni dall'emanazione.

#### **Articolo 89**

(1) Il bilancio della Città di Rovinj-Rovigno e il Programma delle attività del Sindaco e dell'amministrazione municipale per l'anno successivo vengono emanati, di regola, in due letture.

(2) La prima lettura del bilancio si effettua in modo tale che il Sindaco invia a disamina la proposta di bilancio al Consiglio, al più tardi entro il 15 novembre dell'anno corrente.

(3) Dopo la motivazione della proposta di bilancio e la conclusione del successivo dibattito in sede di Consiglio, si stabilisce il termine entro il quale i consiglieri possono inoltrare emendamenti alla proposta di bilancio in prima lettura.

(4) La seconda lettura comprende il pronunciamento del Sindaco in merito agli emendamenti avanzati, il dibattito sulla versione definitiva del bilancio, il pronunciamento dei proponenti in merito agli emendamenti non accolti dal Sindaco e la votazione in merito agli emendamenti respinti, dai quali i proponenti non hanno desistito, il tutto conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

(5) Se dovessero sussistere le condizioni, il Consiglio può decidere all'unanimità che gli atti di cui al comma 1 del presente articolo vengano emanati in prima lettura.

#### ***Procedura d'urgenza***

#### **Articolo 90**

(1) Eccezionalmente, una delibera o un altro atto possono venir emanati con procedura d'urgenza:

- se tale iter risultasse indispensabile per evitare o rimuovere danni,
- se si valuta che la mancata emanazione di una tale delibera/atto entro un determinato termine possa portare a delle conseguenze negative,
- se l'emanazione viene dettata da altri motivi giustificati.

(3) L'emanazione di una delibera o altro atto con procedura d'urgenza può venir proposta da qualsiasi proponente autorizzato che, nel contempo, ha l'obbligo di motivare l'urgenza dell'emanazione della delibera o di un altro atto.

#### **Articolo 91**

(1) In allegato alla proposta di emanazione di una delibera/atto con procedura d'urgenza viene inoltrata pure la proposta di delibera/atto in oggetto.

(2) Nel caso in cui la proposta di deliberazione con procedura d'urgenza non sia stata inoltrata dal Sindaco, il presidente del Consiglio chiederà al Sindaco un parere in materia e lo comunicherà al Consiglio.

#### **Articolo 92**

(1) In merito alla proposta d'emanazione di una proposta di delibera o altro atto con procedura d'urgenza, si delibera durante all'atto della conferma dell'ordine del giorno ad inizio riunione.

**PARTE NONA**  
**CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA, ORDINE DA RISPETTARE ALLA SEDUTA, STESURA DEL**  
**VERBALE E GARANZIA DEL CARATTERE PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

***Convocazione della seduta***

**Articolo 93**

(1) La seduta del Consiglio viene convocata dal presidente del Consiglio su propria iniziativa, in base al programma di lavoro, su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio oppure su richiesta del Sindaco.

(2) Il presidente del Consiglio ha l'obbligo di convocare la seduta del Consiglio su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio entro il termine di quindici (15) giorni dal giorno della ricevuta della richiesta.

(3) Qualora il presidente del Consiglio non convocasse la seduta entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal Sindaco entro il termine di otto (8) giorni.

(4) Allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio, la seduta può essere convocata dal capo del competente organismo centrale dell'amministrazione statale.

(5) La seduta del Consiglio municipale convocata conformemente alle disposizioni 2, 3 e 4 del presente articolo deve avere luogo entro il termine di 15 giorni dal giorno della convocazione.

(6) La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo, viene ritenuta illegale e gli atti emanati nulli.

**Articolo 95**

(1) Per le sedute ordinarie, dieci (10) giorni prima della seduta ai membri del Consiglio vengono fatti pervenire l'invito per la seduta, la proposta di ordine del giorno e il materiale del quale si discuterà alla riunione, il tutto per via elettronica.

(2) Le modalità di accesso elettronico ai materiali (invito per la seduta, proposta dell'ordine del giorno e materiali che saranno oggetto di dibattito), l'acquisto e la manutenzione degli appositi dispositivi elettronici per i consiglieri municipali ed i singoli impiegati dei servizi professionali cittadini, come pure le modalità e l'attuazione del procedimento di votazione per via elettronica, vengono disciplinati mediante un particolare regolamento emanato dal Sindaco, con il previo consenso del presidente del Consiglio.

(3) Il materiale che sarà oggetto di disamina alla seduta del Consiglio sarà accessibile ai consiglieri anche on-line in forma elettronica sul sito Internet della Città, contemporaneamente alla pubblicazione dell'invito per la seduta Consiglio.

(4) Eccezionalmente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, qualora esistessero motivi fondati per farlo, il materiale per un singolo punto all'ordine del giorno può venir recapitato ai membri del Consiglio anche in un secondo momento, persino durante la seduta stessa, mentre in caso di problemi di natura tecnica del sistema, potrà essere inoltrato in forma scritta invece che in forma elettronica.

(5) In caso di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio, quando è indispensabile emanare un singolo atto con procedura d'urgenza oppure quando lo richiedono altri motivi fondati, il presidente del Consiglio può recapitare l'invito per la seduta del Consiglio entro un termine inferiore ai dieci (10) giorni, mentre l'ordine del giorno per tale seduta può essere proposto durante la seduta stessa.

**Articolo 95**

(1) Tutti i materiali che vengono recapitati ai consiglieri devono essere in lingua croata e italiana.

(2) Qualora per fondati motivi non fosse possibile tradurre a tempo debito un determinato materiale, il medesimo verrà recapitato al più tardi alla seduta del Consiglio. A decidere in merito

sono il presidente o i vicepresidenti del Consiglio con il consenso del presidente della Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della minoranza nazionale italiana autoctona.

#### **Articolo 96**

(1) Il presidente del Consiglio informa il Sindaco ed i vicesindaci della convocazione della seduta.

(2) Il Sindaco ed i vicesindaci presenziano alle sedute del Consiglio.

(3) Il Sindaco prende posizione in merito a tutti i materiali che saranno oggetto di disamina in sede di Consiglio e tramite conclusione designa le persone che alla seduta del Consiglio presenteranno le proposte dei singoli atti generali e particolari, forniranno chiarimenti professionali in merito alle stesse e si pronunceranno in merito agli emendamenti inoltrati.

(4) Il Sindaco può far pervenire al Consiglio, fino all'inizio del dibattito, propri pareri, prese di posizione, emendamenti e proposte in forma scritta.

#### **Articolo 97**

Se il Consiglio o l'organismo di lavoro ritiene che per il dibattito in merito a una data proposta di atto sia indispensabile il parere del Sindaco, ma questi è assente e non presenziano alla seduta nemmeno il suo rappresentante o relatore designato, né il Sindaco ha fatto pervenire un suo parere scritto, il Consiglio può interrompere o rimandare il dibattito in merito alla proposta in questione.

### ***Ordine del giorno***

#### **Articolo 98**

(1) L'ordine del giorno della seduta del Consiglio viene proposto dal presidente del medesimo.

(2) Nella proposta dell'ordine del giorno il presidente del Consiglio include tutte le pratiche che gli sono state recapitate almeno quindici (15) giorni prima della seduta, nel modo stabilito dal presente Regolamento.

(3) Dopo che l'invito per la seduta, con la proposta dell'ordine del giorno, è stato già recapitato ai membri del Consiglio, il presidente del Consiglio può proporre successivamente ai membri del Consiglio la modifica e/o il completamento dell'ordine del giorno, per iscritto (per via elettronica).

(4) Anche durante la seduta il presidente del Consiglio può proporre che l'ordine del giorno venga completato con singoli argomenti oppure che singoli argomenti vengano tolti dall'ordine del giorno.

(5) Qualora si proponesse il completamento dell'ordine del giorno, ai membri del Consiglio, oltre alla proposta di completamento dell'ordine del giorno, viene consegnato anche il materiale in base a quanto proposto.

(6) Sul cambiamento proposto all'ordine del giorno, si vota alla seduta, in modo tale che prima si vota per la proposta che il singolo argomento venga tolto dall'ordine del giorno, e quindi per la proposta che l'ordine del giorno venga completato con una singola questione.

(7) Dopo che è stato proposto l'ordine del giorno, il presidente del Consiglio mette ad approvazione l'ordine del giorno.

(8) Durante la seduta il presidente può, previo consenso del Consiglio, cambiare l'ordine dei punti all'ordine del giorno stabilito o unire i singoli punti nell'isposizione e nel dibattito.

### ***Presidenza dei lavori e partecipazione all'attività***

#### **Articolo 99**

(1) La seduta del Consiglio viene presieduta dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio designato dal presidente.

(2) Nel caso in cui il presidente e il vicepresidente del Consiglio fossero impossibilitati a farlo, il Consiglio viene presieduto dalla persona autorizzata per iscritto dal presidente del Consiglio o scelta dal Consiglio stesso.

#### **Articolo 100**

Su invito del presidente del Consiglio, anche altre persone possono partecipare ai lavori della seduta, ma senza diritto di voto.

#### **Articolo 101**

(1) Nessuno può esprimersi in sede di Consiglio prima di aver chiesto e aver ricevuto la parola dal presidente del Consiglio.

(2) I rappresentanti degli organismi di lavoro e i rappresentanti dei club hanno la precedenza nel partecipare al dibattito e nel presentare le proposte.

(3) La richiesta della parola va notificata ad inizio della discussione e durante la discussione, fino al momento della sua conclusione e i consiglieri partecipano alla discussione rispettando l'ordine di notifica.

(4) Indipendentemente dall'ordine di cui al comma 3 del presente articolo, al consigliere può essere data la parola quando desidera parlare della violazione del Regolamento oppure quando desidera replicare a colui che ha parlato prima di lui.

(5) La notifica della violazione del Regolamento e la replica possono durare al massimo due (2) minuti, eccezionalmente più a lungo se lo consente il presidente del Consiglio.

(6) Il consigliere può replicare una sola volta all'oratore che lo ha preceduto.

#### **Articolo 102**

(1) Il presidente del Consiglio deve dare la parola al consigliere che vuole notificare una violazione del Regolamento non appena quest'ultimo la richiede.

(2) Il consigliere che si richiama a una violazione del Regolamento, nella sua esposizione è in dovere di indicare il tipo di violazione, ovvero l'articolo del Regolamento che ritiene sia stato violato.

(3) Il presidente ha l'obbligo di fornire una spiegazione a seguito dell'obiezione relativa alla violazione del Regolamento.

(4) Se il consigliere si dichiara insoddisfatto della spiegazione fornita dal presidente del Consiglio, conformemente al comma 3 del presente articolo, può proporre al Consiglio che per la seduta successiva richieda il parere del Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le prescrizioni. Il Consiglio decide in merito con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

#### **Articolo 103**

(1) Il presidente di un club di consiglieri, ovvero ogni singolo consigliere, può discutere soltanto della materia della quale si sta dibattendo e in base all'ordine del giorno stabilito, per al massimo cinque (5) minuti, eccezionalmente più a lungo se lo consente il presidente del Consiglio.

(2) Eccezionalmente, in seguito all'importanza dell'argomento, il presidente del Consiglio può decidere che un singolo consigliere possa discutere anche oltre il tempo previsto.

(3) Durante il dibattito si parla dalla tribuna.

(4) Si può parlare dal posto solo se le condizioni tecniche sono tali che tutti possano sentire e che si possa registrare l'intervento dell'oratore.

(5) Dopo aver terminato il dibattito, tutti i consiglieri che si sono annunciati per parteciparvi possono chiedere nuovamente la parola e parlare per altri tre (3) minuti.

(6) Se il consigliere si allontanasse dall'argomento all'ordine del giorno, il presidente gli ricorderà di attenersi all'ordine del giorno.

## **Corso della seduta e deliberazione**

### **Articolo 104**

Il Consiglio può deliberare se alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri, nel caso in cui non venga stabilito diversamente dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **Articolo 105**

(1) Quando il presidente del Consiglio appura che il numero dei consiglieri presenti è sufficiente (quorum), egli dichiara aperta la riunione.

(2) Nel caso in cui il presidente del Consiglio appurasse all'inizio della riunione che il numero dei presenti non è sufficiente, egli posticiperà la riunione ad una determinata ora dello stesso giorno oppure fisserà un'altra data.

(3) Il presidente del Consiglio interromperà o rimanderà la riunione nel caso in cui durante la stessa constatasse che non è presente il numero necessario di consiglieri.

(4) Il giorno e l'ora della riunione rimandata vengono comunicati in forma scritta solamente ai consiglieri assenti.

### **Articolo 106**

(1) La presenza dei consiglieri (quorum) viene verificata contando i presenti, facendo l'appello o in altro modo:

- all'inizio della seduta,
- nel corso della seduta se il presidente o uno dei consiglieri valutano che non vi

presenzino un numero sufficiente di consiglieri sufficiente affinché la riunione e le deliberazioni siano valide,

- su richiesta di tre consiglieri.

(2) Nel constatare la presenza dei consiglieri alla seduta, i lavori tecnico-amministrativi sono di competenza del segretario del Consiglio.

### **Articolo 107**

(1) Dopo aver aperto la seduta e prima di confermare l'ordine del giorno, va confermato il verbale della precedente riunione del Consiglio.

(2) I consiglieri hanno il diritto di presentare obiezioni al verbale.

(3) In merito alla fondatezza delle obiezioni al verbale si delibera senza dibattimento, richiedendo ai consiglieri, alla presenza della maggioranza, di dichiarare se l'obiezione in questione viene „accolta“ o „respinta“.

(4) Nel caso in cui le obiezioni venissero accolte, il verbale verrà sottoposto alle dovute modifiche.

(5) Si ritiene approvato quel verbale che non è stato oggetto di obiezioni, ovvero quel verbale che abbia subito modifiche conformemente alle obiezioni accolte.

## **Dibattito, presentazione di emendamenti e deliberazione**

### **Articolo 108**

(1) Alla riunione del Consiglio ogni punto dell'ordine del giorno viene discusso prima di deliberare in materia, fatta eccezione nel caso in cui nel Regolamento sia stabilito di deliberare senza previa discussione.

(2) Un singolo oggetto viene discusso fino a che non vengono esauriti gli interventi notificati.

(3) Il presidente del Consiglio conclude la discussione quando constaterà che non ci sono più notifiche d'intervento.

### **Articolo 109**

(1) Il dibattito sulla proposta di un atto generale o particolare in sede di Consiglio comprende la motivazione orale del proponente, la discussione della proposta, il pronunciamento in merito agli

emendamenti avanzati prima della seduta o durante lo stesso dibattito, la deliberazione in merito agli emendamenti e la votazione con la quale si approva o respinge l'atto proposto.

(2) Conclusa la motivazione dell'oggetto da parte del proponente, i relatori degli organismi di lavoro possono presentare posizioni, pareri, obiezioni e proposte del loro organismo di lavoro, dopo di che hanno diritto di chiedere la parola i rappresentanti dei club dei consiglieri.

#### **Articolo 110**

Oltre a motivare la proposta nell'ambito dell'esposizione orale iniziale, il proponente ed il Sindaco, o i rappresentanti da questi designati, hanno il diritto di fornire chiarimenti, esprimere pareri e assumere posizioni in merito ai pareri, alle obiezioni ed alle proposte avanzate nel corso di tutto il dibattito.

#### **Articolo 111**

(1) I proponenti l'atto ed il Sindaco possono chiedere la parola durante tutto il dibattito.

(2) I proponenti ed il Sindaco possono inoltrare emendamenti fino al momento della conclusione del dibattito.

#### **Articolo 112**

Durante il dibattito il proponente ha il diritto di chiedere la parola per fornire chiarimenti, esporre pareri e prendere posizione in merito alle proposte ed agli emendamenti presentati.

Nel corso del dibattito hanno la precedenza nel chiedere la parola: il Sindaco, il relatore autorizzato dall'organismo proponente ed il presidente del Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le prescrizioni.

#### **Articolo 113**

(1) Il rappresentante del Sindaco presenzia alle sedute del Consiglio e degli organismi di lavoro, partecipa ai dibattiti sulle proposte presentate dal Sindaco, espone e motiva le proposte e le opinioni del Sindaco, fornisce chiarimenti professionali e prende posizione in merito agli emendamenti avanzati se il Sindaco lo ha autorizzato a farlo.

(2) Quando il Sindaco non è il proponente, esprime ugualmente pareri e prende posizione in merito alle proposte di atti ed agli emendamenti presentati.

#### **Articolo 114**

(1) Le proposte motivate di modifica ed integrazione alla proposta dell'atto oggetto di disamina alla seduta del Consiglio convocata (emendamenti), vengono inoltrate per posta elettronica o in forma scritta al presidente del Consiglio per il tramite dell'Ufficio, almeno due giorni prima della data di convocazione della seduta.

(2) Il presidente del Consiglio, tramite l'Ufficio, provvederà ad inoltrare gli emendamenti pervenuti al proponente l'atto ed al Sindaco se egli stesso non ne è il proponente, affinché prendano posizione in merito.

(3) In merito agli emendamenti inoltrati entro il termine stabilito nel comma 1 del presente articolo, il proponente l'atto ed il Sindaco, se non ne è egli stesso il proponente, di regola notificano la loro posizione in forma scritta prima della seduta del Consiglio.

(4) Il proponente l'atto/Sindaco non è in obbligo di prendere posizione in merito agli emendamenti sopraggiunti dopo la scadenza del termine prescritto nel comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 115**

(1) L'emendamento avanzato deve essere scritto correttamente in quanto a grammatica, ortografia e nomotecnica, in modo che dopo l'eventuale approvazione, possa diventare parte integrante e comprensibile dell'atto che va a modificare.

(2) Possono presentare emendamenti a una proposta di atto, il proponente, il Sindaco, l'organismo di lavoro permanente del Consiglio, i club dei consiglieri ed i singoli consiglieri nel corso del dibattito.

(3) Ogni singolo emendamento deve essere motivato.

(4) Gli emendamenti che riguardano la proposta di bilancio e con i quali si propone di aumentare le uscite e le spese di bilancio rispetto agli importi stabiliti nella proposta di bilancio e sue proiezioni, possono venire approvati solo a condizione che si proponga contemporaneamente anche la riduzione di altre uscite e spese in una data voce di bilancio, in modo tale che tali proposte non devono intaccare le riserve di bilancio, portare ad ulteriori indebitamenti o riguardare obblighi assunti in precedenza.

(5) Gli emendamenti di cui al comma 4 del presente articolo possono essere inoltrati solo entro il termine stabilito nell'articolo 89, comma 3 del presente Regolamento, eccetto in merito alle voci di bilancio che il proponente ha cambiato nella proposta definitiva di bilancio rispetto alla proposta di bilancio in prima lettura, in modo tale che tali emendamenti devono venir recapitati almeno 2 giorni prima della seduta del Consiglio municipale.

#### **Articolo 116**

Se gli emendamenti presentati sono di natura tale da modificare o differire essenzialmente dalla proposta dell'atto, il Consiglio può decidere di rimandare il dibattito per dar modo ai consiglieri di prepararsi prima di passare alla deliberazione.

#### **Articolo 117**

In merito agli emendamenti devono esprimersi obbligatoriamente il proponente l'atto ed il Sindaco qualora non ne fosse il proponente.

#### **Articolo 118**

- (1) Il proponente può ritirare la sua proposta fino a che non viene deciso in merito.
- (2) Una proposta ritirata non può più venir presentata alla stessa riunione.
- (3) Il Sindaco può richiedere che, indipendentemente dal fatto che il proponente abbia ritirato la proposta dell'atto, il Consiglio proceda alla votazione in merito all'atto proposto.

#### **Articolo 119**

(1) Dopo la conclusione del dibattito, il proponente l'atto ed il Sindaco prendono singolarmente posizione in merito agli emendamenti presentati, sui quali non si siano espressi fino alla fine del dibattito.

(2) Se prima, durante o dopo il dibattito anche il proponente l'atto ed il Sindaco approvano l'emendamento proposto, esso diventerà parte integrante della proposta dell'atto senza che in merito allo stesso si proceda alla votazione.

(3) In merito alla presa di posizione con la quale il proponente l'atto ed il Sindaco dichiarano di non accogliere l'emendamento, può esprimersi solo il proponente l'emendamento che, nel farlo, deve ribadire se rimane sulle proprie posizioni o ritira l'emendamento.

(4) Se il proponente l'emendamento dovesse ritirarlo, non si procede alla votazione dello stesso, inoltre, se il proponente rifiuta di pronunciarsi in merito, si riterrà ugualmente che abbia ritirato l'emendamento.

(5) Se il proponente dichiara di non desistere dal suo emendamento anche se è stato respinto dal proponente l'atto e dal Sindaco o da uno dei due, il Consiglio sarà chiamato a votare in merito all'emendamento proposto.

(6) Se nella votazione in merito agli emendamenti, per l'approvazione degli stessi si dichiarano meno della metà dei consiglieri presenti, il presidente dei lavori può constatare al momento che l'emendamento non è stato accolto.

(7) L'emendamento approvato dal Consiglio diventa parte integrante della proposta dell'atto cui si riferisce e che sarà messo a votazione in sede di Consiglio.



### **Articolo 120**

(1) Alla riunione del Consiglio le votazioni sono palesi, fatta eccezione nel caso in cui il Consiglio decidesse che le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto, conformemente alla legge, allo Statuto e al Regolamento.

(2) Su invito del presidente dei lavori, i consiglieri danno il loro voto esprimendosi "a favore" dell'atto proposto, "contrari" alla proposta o "astenuti" dal voto.

(3) I voti dei consiglieri presenti durante la votazione che però non si siano dichiarati né „a favore“, né „contrari“ e neanche „astenuti“ dalla votazione, si ritengono voti astenuti.

(4) Conclusa la votazione, il presidente del Consiglio constata e rende noto se la proposta di atto sia stata o meno accolta dal Consiglio.

### **Articolo 121**

(1) La votazione palese avviene con alzata di mano o con appello nominale su invito del presidente del Consiglio; qualora sussistono le condizioni necessarie, la votazione può essere effettuata anche per via elettronica.

(2) La votazione mediante appello nominale può venir richiesta da ciascun club di consiglieri.

(3) Se mediante alzata di mano non fosse possibile stabilire il risultato delle votazioni, si passa all'appello nominale. A votazione avvenuta il presidente controlla i risultati e rende nota l'avvenuta approvazione o respinta della proposta.

(3) Nel caso di dubbi di calcolo dei voti, ogni club di consiglieri può richiedere che la votazione e il conteggio vengano ripetuti.

## **Votazione a scrutinio segreto**

### **Articolo 122**

(1) La votazione a scrutinio segreto viene effettuata in base alla conclusione del Consiglio sull'attuazione della votazione a scrutinio segreto in merito a un dato punto dell'ordine del giorno.

(2) La proposta di procedere a votazione segreta può essere avanzata dal presidente del Consiglio o da almeno 1/3 dei consiglieri.

(3) Se si accetta di procedere alla votazione segreta, la stessa viene gestita dal presidente del Consiglio con l'aiuto dei due consiglieri più giovani.

(4) Il presidente e i suddetti consiglieri constatano i risultati delle votazioni che poi il presidente rende noti.

### **Articolo 123**

(1) Le votazioni segrete avvengono per mezzo di schede elettorali verificate identiche per colore e dimensioni.

(2) Dopo esser stato chiamato, ogni consigliere riceve la scheda elettorale sulla quale si esprime „a favore“ o „contro“ e una volta compilata, la introduce nell'urna elettorale.

(3) Si ritengono nulle quelle schede elettorali che non permettono di stabilire chiaramente se il consigliere abbia votato "a favore" o "contro" la proposta.

## **Obbligo di recapito degli atti generali approvati dal Consiglio**

### **Articolo 124**

(1) Il presidente del Consiglio ha l'obbligo di recapitare lo Statuto, il Regolamento, il bilancio o altro atto generale al capo dell'Ufficio dell'amministrazione statale nella regione, unitamente all'estratto dal verbale che si riferisce al procedimento di emanazione dell'atto generale prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, entro il termine di 15 giorni dal giorno dell'emanazione dell'atto generale.

(2) Il presidente del Consiglio ha l'obbligo, senza rinvii, di recapitare al Sindaco gli atti

di cui al comma 1 del presente articolo.

### ***Mantenimento dell'ordine***

#### **Articolo 125**

(1) L'ordine in sede di Consiglio viene mantenuto dal presidente del Consiglio o dalla persona che presiede la seduta.

(2) Allo scopo di mantenere l'ordine durante la riunione del Consiglio il presidente, o la persona che presiede la seduta, può ammonire il consigliere o ammonirlo e togliergli la parola.

(3) Un consigliere verrà ammonito nel caso in cui:

- durante l'intervento non si attenesse all'argomento oggetto della discussione,
- parlasse senza che il presidente gli abbia dato la parola,
- interrompesse o disturbasse l'oratore in altro modo,
- disprezzasse o offendesse il presidente del Consiglio o gli altri consiglieri,
- turbasse in altro modo l'ordine durante la riunione.

(4) Un consigliere viene ammonito e gli viene tolta la parola se, pur essendo già stato ammonito, intervenendo e comportandosi in maniera inappropriata, continuasse a violare le disposizioni del Regolamento.

(5) Nel caso in cui il presidente del Consiglio non riuscisse a mantenere l'ordine alla riunione applicando le misure ordinarie, interromperà brevemente la riunione.

#### **Articolo 126**

(1) I cittadini hanno il diritto di presenziare alle sedute del Consiglio, fino ad un massimo di 20 cittadini contemporaneamente.

(2) Il cittadino che intende presenziare alla seduta del Consiglio è in dovere di annunciarsi, almeno 2 ore prima dell'inizio della stessa, all'Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, che provvederà a rilasciare un'apposita conferma di avvenuta iscrizione, il che gli permetterà di presenziare alla seduta.

(3) Le conferme di iscrizione di cui al comma 2 di questo articolo vengono rilasciate seguendo l'ordine in cui sono state inoltrate al Consiglio.

(4) Se le conferme per poter presenziare alla seduta del Consiglio, venissero richieste da un numero maggiore di cittadini rispetto a quello prescritto dal Regolamento, il presidente del Consiglio può accordare che vengano rilasciate un maggior numero di conferme, se ritiene che ciò non interferirà con il regolare svolgimento della seduta del Consiglio.

(5) Il cittadino che presenzia alla seduta del Consiglio non deve in alcun modo turbare l'ordine o interferire con lo svolgimento della seduta del Consiglio, né può partecipare ai lavori, al dibattito o alla votazione.

(6) Il presidente del Consiglio ordinerà di far allontanare dalla sala qualsiasi cittadino che non si attenesse alle disposizioni del comma 4 di questo articolo; a tali persone non sarà più accordato il permesso di presenziare alle sedute del Consiglio.

(7) Qualora i cittadini di cui al comma 4 di questo articolo rifiutassero di allontanarsi dagli ambienti in cui si svolge la seduta del Consiglio, il presidente dello stesso, a tale scopo, può richiedere l'aiuto degli organismi statali competenti.

### ***Il verbale***

#### **Articolo 127**

(1) In merito ai lavori del Consiglio viene redatto un verbale.

(2) Quando alla riunione si discute e delibera una questione riservata oppure quando la discussione di un determinato oggetto avviene a porte chiuse, viene redatto un verbale a parte.

#### **Articolo 128**

(1) Il verbale contiene i dati fondamentali dei lavori in sede di Consiglio, ovvero:

- l'ora e il luogo della riunione,
- il nome del presidente e del verbalista,
- i nomi dei consiglieri presenti, ovvero assenti, specificando se abbiano dato comunicazione dell'assenza all'Ufficio,
- i nomi delle altre persone invitate e presenti,
- l'ordine del giorno stabilito,
- le interpellanze dei consiglieri e le risposte nel testo integrale,
- in breve l'andamento della riunione con i nomi degli oratori e i risultati delle votazioni per singola questione,
- gli altri atti generali e particolari emanati in merito ad ogni punto all'ordine del giorno.

(2) Sono parte integrante del verbale pure i testi delle delibere e degli altri atti oggetto di votazione.

(3) Il consigliere che ha espresso la propria opinione può richiedere che le parti salienti del suo intervento vengano messe a verbale.

(4) Il verbale approvato alla seduta successiva viene firmato dal presidente del Consiglio e dal verbalista.

#### **Articolo 129**

Gli originali dei verbali e la registrazione della seduta del Consiglio vengono custoditi presso l'Ufficio.

### **Carattere pubblico dell'attività del Consiglio**

#### **Articolo 130**

(1) Il carattere pubblico dell'attività del Consiglio e dei suoi organismi di lavoro viene garantito svolgendo le riunioni a porte aperte, informando l'opinione pubblica dell'attività del Consiglio tramite i mezzi d'informazione, pubblicando gli atti generali e altri documenti con le modalità prescritte dallo Statuto cittadino.

(2) Alle riunioni degli organismi del Consiglio vengono ammessi i rappresentanti dei mezzi d'informazione e la cittadinanza, conformemente al presente Regolamento. Al fine di avere un'informazione quanto più completa ed esatta rivolta all'opinione pubblica, gli organismi del Consiglio possono rilasciare dichiarazioni ufficiali e convocare conferenze stampa.

#### **Articolo 131**

Allo scopo di far seguire i lavori del Consiglio e di fornire informazioni di qualità all'opinione pubblica, i rappresentanti dei mezzi d'informazione pubblica hanno a disposizione il relativo materiale per il tramite dell'Ufficio.

#### **Articolo 132**

(1) Non vengono resi pubblici solamente quei documenti e quel materiale del Consiglio che, sulla base delle prescrizioni particolari, sono classificati come segreti oppure sono di natura confidenziale.

(2) Quali siano i documenti e il materiale di cui al comma 1 del presente articolo viene stabilito dal presidente del Consiglio, prima di consegnare il materiale ai consiglieri, se ciò non fosse già stato segnalato dallo stesso proponente l'atto.

#### **Articolo 133**

I dati di cui i consiglieri discutono in sede di riunione di Consiglio e degli organismi di lavoro, relativi a quelle questioni che vengono analizzate a porte chiuse, sono ritenuti segreti, ovvero di carattere confidenziale.

#### **Articolo 134**

(1) Quando di una data questione si discute a porte chiuse, non è necessario recapitare il materiale per tale dibattito in forma scritta.

(2) La proposta di tenere una data seduta a porte chiuse viene avanzata dal presidente del Consiglio.

(3) Prima di passare alla disamina delle questioni di cui al comma precedente, il presidente del Consiglio chiederà alle persone, la cui presenza non è necessaria, di lasciare la sala, dopo di che informerà i consiglieri sui motivi per cui la seduta viene svolta a porte chiuse.

(4) I consiglieri si esprimono con votazione in merito alla proposta di tenere la seduta a porte chiuse o di discutere a porte chiuse di un dato punto all'ordine del giorno.

#### **Articolo 135**

Allo scopo di informare l'opinione pubblica dell'attività consiliare, il Consiglio pubblica un proprio bollettino, il "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

#### **Articolo 136**

I termini usati in questo Regolamento che hanno rilevanza di genere, si applicanougualmente al genere maschile e femminile.

### **PARTE DECIMA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE**

#### **Articolo 137**

(1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere validità il Regolamento del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" nn. 7/04,8/10,3/13, 4/15, 3/16, 7/17, come pure l'applicazione del testo emendato del Regolamento pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 11/15).

(2) Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Classe: 023-01/18-01/43  
N.prot.: 2171-01-01-18-3  
Rovinj-Rovigno, 20 marzo 2018

Il Presidente  
del Consiglio municipale  
Valerio Drandić